



Istituto di Istruzione Superiore Tecnico e Professionale "Virginio-Donadio"
Sito web: www.virginiodonadio.ite - mail: cnis02800v@istruzione.it C.F. 96060370044

Cuneo: Istituto Tecnico "Agrario, agroalimentare e agroindustria"- Via Savigliano 25 - 12100 Cuneo Tel: 0171/65658 - Fax: 0171/690650
Dronero: Istituto Professionale "Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera" Via Val Maira 19-12025 Dronero Tel: 0171/905350 - Fax: 0171/909735

CIRCOLARE N. 72

Cuneo, 24 maggio 2020

Agli Studenti

Alle Famiglie

Oggetto: Informativa su criteri di valutazione didattica a distanza, ammissione alla classe successiva, recupero apprendimenti insufficienti a.s. 2019/20 (ai sensi delle om nn. 10 e 11 del 16 maggio 2020)

Le vicende che hanno interessato il Paese intero in questi ultimi tre mesi, hanno imposto alla scuola un radicale cambiamento delle sue tradizionali modalità di svolgimento delle attività didattiche ed hanno portato – da febbraio ad oggi - all'utilizzo unico della così detta DAD, ossia la didattica fatta con l'utilizzo di pc, tablet, smartphone mediante videolezioni, test di verifica a tempo, lezioni preregistrate, gruppi skype, invio di mail ecc ecc.... Questa situazione improvvisa ed anomala ha richiesto una radicale revisione dei criteri di valutazione scolastica , sia del comportamento che del profitto; dei criteri di ammissione alla classe successiva e dei modi e tempi di recupero dei "pezzi" del piano di lavoro disciplinari dei singoli docenti che – causa coronavirus – non sono stati svolti. Di seguito, vi illustro punto per punto le decisioni del collegio docenti dell'Istituto su ciascuno degli argomenti su citati

A) Criteri di valutazione DAD

(OM n. 11 del 16/5/2020 art 2 e OM n. 10 del 16/5/2020 art.9)

Le due ordinanze ministeriali del 16 maggio, richiedono che i criteri di valutazione delle attività svolte in modalità didattica a distanza, siano pubblicati sul sito della Scuola come integrazione temporanea del PTOF e riportati nel documento del Consiglio di Classe di maggio (per intenderci: quello che si fa per l'ammissione degli alunni delle classi V all'esame di stato). Anche quest'ultimo deve essere tempestivamente pubblicato all'albo dopo la sua approvazione:

I criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni durante questo periodo di DAD valgono “come integrazione pro tempore al piano triennale dell’offerta formativa. “ (art. 2 c 2 OM n. 11/2020 ; art. 9 c. 1 e 4 OM n.10/2020). Pertanto, tutte le prove svolte prima della DAD e, in taluni casi, nei periodi precedenti all'approvazione di questi criteri collegiali sono state valutate con i criteri indicati nel PTOF

I criteri di valutazione per **le prove a distanza nelle discipline di studio** sono i seguenti:

Padronanza del linguaggio e dei linguaggi specifici;
Rielaborazione e metodo;
Completezza e precisione;
Competenze disciplinari;

Il voto di ogni singola prova svolta in modalità a distanza è dato, dunque, dalla somma dei voti di ciascuno dei precedenti indicatori mentre il voto finale per materia è la media aritmetica dei voti del quadrimestre (quindi: anche i voti precedenti alla chiusura del 23 febbraio, laddove esistenti) saranno conteggiati nello scrutinio finale). **Le prove di verifica non effettuate per motivi che esulano da difficoltà di connessione, mancanza di devices o altro grave impedimento comunicato al docente prima della prova stessa, concorreranno alla media finale. Anche il ritardo ingiustificato nella consegna dell'elaborato – specialmente se persistente - è motivo per non conteggiare la prova nel calcolo della media finale.**

I criteri per **la valutazione del comportamento** per il periodo della DAD sono:

Assiduità;
Partecipazione;
Interesse, cura, approfondimento;
Capacità di relazione a distanza;

Anche per il comportamento, quanto osservato nei periodi precedenti alla DaD saranno tenuti in debita considerazione,

B) Ammissione alunni alla classe successiva e all'esame di Stato

L'ammissione alla classe successiva ed all'esame di stato avvengono, per l'anno scolastico in corso, in deroga a quanto stabilito dal DPR 122/2007 che prevede: la sufficienza in tutte le discipline; un voto di comportamento non inferiore a sei ed infine la frequenza di almeno i tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Limitatamente a quest'anno scolastico, **le valutazioni inferiori a sei vanno riportate nel verbale di scrutinio finale e sul documento di valutazione.**

La non ammissione alla classe successiva e all'esame di stato può avvenire, limitatamente a quest'anno scolastico, in 3 soli casi:

- a) mancata o scarsa frequenza perduranti e opportunamente verbalizzate già nel I quadrimestre
- b) provvedimenti di non ammissione ai sensi dello Statuto degli Studenti e delle studentesse*¹
- c) alunni che abbiano dichiarato entro il 15 marzo di volersi ritirare da scuola

“... Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all'alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, perduranti e già opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, **il consiglio di classe, con motivazione espressa all'unanimità, può non ammetterlo alla classe successiva.**

7. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.” (OM 11/2020, art. 4 c 6 e 7)

C) Piano di apprendimento individualizzato

L' OM 11/2020 prevede che per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, il consiglio di classe predisponga il piano di apprendimento individualizzato in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento. Il piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale.

Le attività relative al piano di apprendimento individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020. Esse integrano, il primo periodo didattico o addirittura proseguono per l'intera durata dell'anno scolastico 2020/2021. Poiché l'ammissione con insufficienze ha conseguenze sul credito scolastico ai fini dell'esame di stato, il Collegio Docenti delibererà – prima della fine dell'a.s. in corso- i criteri per l'integrazione dei crediti:

¹ Le sanzioni sono quelle previste dal DPR n. 235/2007 che modifica lo Statuto delle studentesse e degli studenti e all'art.1 recita:

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8. 9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato

d) Attribuzione del credito scolastico

L'attribuzione del credito scolastico va fatta in sede di scrutinio finale sulla base delle nuove tabelle allegate all' OM 11/2020 che per comodità si allegano alla presente. La fascia di attribuzione del credito scolastico e' stabilita dalla corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dalle studentesse e dagli studenti **negli scrutini finali per ciascun anno di corso** e può attestarsi sulla fascia più alta se lo studente presenta dei crediti formativi (frequenza di attività para e/o extrascolastiche, attività di volontariato)

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Patrizia VENDITTI

**(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex
art. 3, c.2, D.Lgs. 39/93)**